

COMUNE DI OSCHIRI

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

Verbale n. 6 del 13/05/2022

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di OSCHIRI, Dott.ssa Simona Scanu,

VISTA la proposta di C.C. n. 77 del 13/05/2022 avente ad oggetto “**Approvazione Regolamento Comunale delle entrate e della riscossione.**”;

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

Visto l'articolo 1, commi 15 e 16 della L. 234/2021, con i quali è stato modificato l'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999 rubricato “**Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione**” e sono state definite le modalità di applicazione dello stesso.

Visto il provvedimento del 17 gennaio 2022 - *Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento* - dell'Agenzia delle Entrate.

Considerato che la disciplina della L. 160/2019 ha introdotto anche per le entrate patrimoniali, oltre che per quelle tributarie, un sistema di riscossione rafforzato con l'introduzione dello strumento dell'accertamento patrimoniale esecutivo che consente, decorsi i necessari termini, l'avvio delle azioni cautelari e conservative;

-che il comune, con il regolamento sopra richiamato, ha introdotto sistemi che agevolano la regolarizzazione tardiva spontanea delle irregolarità in materia di tributi comunali e che tali sistemi beneficiano anche di specifiche dilazioni di pagamento;

-che il Regolamento delle Entrate e della riscossione sopra richiamato all'articolo 14, reca la disciplina delle rateazioni;

-che il suddetto articolo 14 ha lo scopo di stabilire i criteri di dilazione di pagamento a seguito degli avvisi di accertamento, anche relativi alle definizioni agevolate delle annualità pregresse, e non è

destinato a disciplinare i pagamenti ordinari, che sono normati dai singoli regolamenti di ciascuna entrata;

-che in caso di interruzione dei pagamenti concordati nei piani di rateazione nel Regolamento non è specificato il criterio di computazione dei pagamenti regolarmente effettuati;

-che tale quantificazione è necessaria al fine di definire gli importi residui da richiedere ai contribuenti

Vista la volontà dell'Ente di procedere alla definizione del criterio di computazione degli importi versati nei casi di interruzione dei piani di rateazione;

Visto il vigente Regolamento delle entrate e della riscossione approvato con la deliberazione consiliare n. 19 del 18.06.2020;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

-il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante "*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022*";

-l'articolo 3, comma 5-*sexiesdecies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

Il Revisore invita a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale e di pubblicare il Regolamento modificato sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione del succitato regolamento per la disciplina delle entrate e della riscossione.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Simona Scanu